

TI_GERICHTE 14.2021.207 vom 4. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.207_d20210504

FR: TI_GERICHTE 14.2021.207 du 4 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.207 del 4 maggio 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Appello contro la sentenza estera invocata come titolo di rigetto. Domanda di sospensione della procedura di rigetto. Tasso di cambio

Erwägungen

E. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all'RE 1 il 13 dicembre 2021, il termine d'impugnazione è scaduto giovedì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

E. 3.1

). Come già rilevato (sopra consid. 4.1.2), incombe prima di tutto all'autorità di ricorso, non al giudice del rigetto, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata. Sarebbe dunque spettato all'RE 1 presentare in Italia un'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria facendo presente alla Corte d'appello di Milano il rischio di un suo fallimento in Svizzera. Essa non ha invece nemmeno specificato, né in prima né in seconda sede, se con l'appello ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo.

E. 5

La reclamante espone poi di essere stata sottoposta, essa stessa (come società), a un sequestro preventivo giusta l'art. 321 CPPit., disposto nel procedimento penale a carico suo e di PI 2, ma a suo dire la relativa ordinanza penale non è mai stata notificata al domicilio in Svizzera del rappresentante legale della società (nonché socio di maggioranza) PI 1. Costui ne ha preso conoscenza solamente per mezzo del co-indagato PI 2, il quale avrebbe ricevuto l'avviso di deposito del 21 ottobre 2021 solo il 29 novembre 2021. Non appena ne ha avuto notizia PI 1 ha interposto ricorso per ottenere l'annullamento dell'ordinanza in questione. Tra i motivi a fondamento del gravame egli ha anzitutto invocato la grave violazione del diritto delle parti di essere sentite nel corso della procedura di appello. La reclamante si duole inoltre di essere stata privata della propria capacità di agire in seguito al sequestro e conseguentemente di non essere nella condizione di pagare alcunché. Ritiene ammissibile come pseudonova l'avviso di deposito prodotto per la prima volta in questa sede, in applicazione analogica dei combinati art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC, per il motivo ch'essa non aveva conoscenza dell'ordinanza di sequestro al momento in cui il Pretore ha

statuito (il 10 dicembre 2021) e non poteva averne conoscenza in ragione delle gravi mancanze avvenute nel procedimento penale.

E. 5.1

Ora, contrariamente a quanto crede la reclamante, la facoltà delle parti, prevista in materia di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC), di avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza non vale in materia di rigetto dell'opposizione, in cui si applica invece il divieto dei nova giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019 consid. 5.4). Ne segue che l'avviso di deposito (doc. C) e le allegazioni concernenti lo stesso, peraltro nemmeno corroborate da elementi oggettivi, sono tardive e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

E. 5.2

Per abbondanza, l'impossibilità di pagare a causa di una misura conservativa come il sequestro non rientra nelle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2019.146 del 12 dicembre 2019 consid. 6) né tanto meno implica la perdita della capacità di agire della reclamante (ha del resto potuto ricorrere sia contro il sequestro sia contro la decisione di rigetto). Per di più, come già rilevato nella decisione sull'effetto sospensivo, la reclamante non ha reso verosimile, né tanto meno dimostrato, che il sequestro conservativo abbia effetti fuori dai confini italiani, né che sia stato eseguito o sia eseguibile in Svizzera, e neppure ch'essa sia impossibilitata a disporre in Svizzera dei beni ivi situati.

E. 6

La reclamante contesta infine il tasso di conversione applicato dal Pretore ri levando che l'istante stessa ha indicato trattarsi di quello al 24 agosto 2021 (istanza pag. 3, n. 8), data della domanda d'esecuzione (doc. I), ma che in realtà è stato applicato per il calcolo sia dall'istante che dal Pretore (consid. 7.1 decisione impugnata) un tasso di cambio più favorevole (1.07283, doc. L, M e N), corrispondente verosimilmente a quello del giorno precedente. Considerato che il tasso di cambio al 24 agosto 2021 è in realtà dell'1.0711 secondo il sito www.fxtop.com, essa ritiene, implicitamente, che nell'ipotesi in cui il rigetto dell'opposizione dovesse essere confermato, dovrebbe esserlo limitatamente a fr. 160'665.-, pari a € 150'000.- all'1.0711 (anziché fr. 160'924.50), fr. 24'099.75 pari a € 22'500.- (in luogo di fr. 24'138.68) e fr. 7'390.59 pari a € 6'900.- (anziché fr. 7'402.53).

E. 6.1

Ora, l'RE 1 non ha contestato nulla al riguardo in prima sede: ora è troppo tardi (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Non si tratta infatti di una questione che il giudice deve verificare d'ufficio (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.3.2-3) come ha invece indicato il Pretore nella sua decisione, ritenendo a torto che un tale esame rientrasse in quello delle tre identità. Se è vero che il tasso di cambio a una determinata data costituisce un fatto notorio, è altrettanto vero che in assenza di contestazione di tale fatto in prima sede è corretto applicare il tasso di cambio proposto dall'istante, che a una lettura più attenta dei giustificativi (doc. L – M) risulta essere quello del 24 agosto 2021 (e non del 23 agosto 2021), secondo il sito www.oanda.com. La censura è pertanto irricevibile.

E. 6.2

A scanso di equivoci, non si tratta invero di un sito riconosciuto dalla scrivente Camera, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 nelle osservazioni al reclamo. Il tasso di

cambio ri-tenuto notorio dalla giurisprudenza, perlomeno per le divise frequentemente negoziate, è infatti quello fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com (citata 14.2021.158 consid. 3.3.3). Ma non si giustifica un intervento d'ufficio in assenza di contestazione (si vedano per esempio le sentenze della CEF 14.2021.22/23 del 9 giugno 2021 consid. 3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.2/a).

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'465.71, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fatta salva la limitazione dell'art. 98 LTF per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_80/2021 del 4 febbraio 2021 consid. 4.2.3) . Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi
giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) . Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura . Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.